

**Legge 24 febbraio 2023,  
n.14, di conversione, con  
modificazioni, del Decreto  
Legge 29 dicembre 2022,  
n.198, recante disposizioni  
urgenti in materia di  
termini legislativi**

*Misure fiscali  
d'interesse*

**Febbraio 2023**

## Sommario

<b>PROROGA DICHIARAZIONE IMU - ART.3, CO. 1 .....</b>	<b>3</b>
<b>MISURE PER CONTRASTARE LA RIDUZIONE DEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ IN PERDITA – ART.3, CO.9. 3</b>	<b>3</b>
<b>PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI IMPOSTA DI REGISTRO – ART. 3, CO.10-QUINQUIES ... 3</b>	<b>3</b>
<b>PROROGA TERMINI PER LE OPZIONI DA BONUS EDILIZI E INVIO SPESE CONDOMINIALI – ART.3, CO. 10-OCTIES-10-NOVIES .....</b>	<b>4</b>
<b>ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI INFERIORI A 1000 EURO– ART.3-BIS .....</b>	<b>4</b>
<b>INVESTIMENTI IN “BENI STRUMENTALI NON 4.0” - PROROGA DEL TERMINE – ART. 12, CO.1-BIS ... 6</b>	<b>6</b>
<b>INVESTIMENTI IN “BENI STRUMENTALI 4.0” - PROROGA DEL TERMINE– ART.12, CO.1-TER .....</b>	<b>6</b>

### Proroga dichiarazione IMU - art.3, co. 1

I termini della presentazione della dichiarazione IMU 2021 vengono prorogati al 30 giugno 2023 (dal 31 dicembre 2022)<sup>1</sup>.

Come chiarito nella relazione illustrativa del provvedimento la proroga si rende necessaria in quanto il modello dichiarativo, in via di ultimazione, deve recepire le novità in tema di *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”*.

In linea generale, si ricorda che i termini di presentazione della dichiarazione IMU, anche in via telematica, sono fissati al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (cfr. art. 1, co. 769, legge 160/2019 - “Bilancio 2020”).

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui dipenda un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

### Misure per contrastare la riduzione del capitale delle società in perdita – Art.3, co.9

Il D.L. 198/2022 convertito nella legge 14/2023 interviene sulla disciplina della “sterilizzazione” delle perdite relative alle società di capitali in chiave anticrisi, che consente di escludere gli obblighi di scioglimento delle stesse per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale<sup>2</sup>.

In particolare, il D.L. Milleproroghe **estende anche alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 la sospensione delle disposizioni del codice civile relative:**

- **all’obbligo di ricostituzione del capitale sociale** che si sia ridotto, anche al di sotto del minimo, a causa di perdite (art.2446, co.2 e 3 e 2447, 2482-bis, co.4-6, 2482-ter del codice civile);
- **alla causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale** (artt.2484, co.1, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile).

La disciplina di favore ha già riguardato i periodi 2020 e 2021.

Viene, in sostanza, esclusa la responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale connessa alla gestione del patrimonio sociale, in caso di perdita del capitale.

### Proroga della sospensione dei termini imposta di registro – art. 3, co.10-quinquies

La legge di conversione del D.L. 198/2022 estende **al 30 ottobre 2023** (dal 1° aprile 2022) **la sospensione dei termini previsti per l’applicazione del bonus per l’acquisto in proprietà della prima casa** non di lusso (imposta di registro al 2% o IVA al 4%), ivi comprese le ipotesi di acquisto della stessa come nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione.

---

<sup>1</sup> Con una modifica all’art. 35, co. 4, del DL 73/2022.

<sup>2</sup> Cfr. l’art.6 del D.L. 23/2020, convertito nella legge 40/2020. La disciplina di favore ha già riguardato i periodi 2020 e 2021.

Nello specifico la sospensione riguarda:

- il periodo di 18 mesi dall'acquisto della "prima casa", entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- il termine di 12 mesi entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria "abitazione principale", per non decadere dal beneficio originario in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto;
- il termine di 12 mesi entro il quale il contribuente deve procedere alla vendita della "prima casa" già posseduta, nel caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione.

### **Proroga termini per le opzioni da bonus edilizi e invio spese condominiali – art.3, co. 10-octies-10-novies**

L'art. 3, co. 10-*octies* del D.L. 198/2022, convertito nella legge 14/2023 proroga **dal 16 marzo al 31 marzo 2023 il termine per l'invio all'Agenzia delle entrate della comunicazione** di esercizio delle **opzioni** alternative alla detrazione fiscale per i bonus in edilizia (**sconto in fattura e cessione del credito**) previste per le **spese sostenute nel 2022**, nonché per le **rate residue**, non fruita, delle detrazioni riferite alle **spese 2020 e 2021**.

Sempre per le spese sostenute nel 2022, viene **prorogato al 31 marzo 2023 anche il termine entro cui gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi agli interventi** condominiali agevolati con i bonus fiscali in edilizia (*cfr.* art.3, co. il co. 10-*novies*).

### **Annullamento automatico dei debiti inferiori a 1000 euro– art.3-bis**

L'**art. 3-bis**, introdotto in **fase di conversione in legge del D.L. 198/2022**, modifica la disciplina di alcune **misure a favore del contribuente (definizioni agevolate della pretesa tributaria)** introdotte dalla **legge di bilancio 2023**, prevedendo la facoltà per gli Enti territoriali (ad es. Regioni, Province, Comuni) di procedere alle definizioni del contenzioso o all'annullamento delle cartelle con importi fino a 1.000 euro, per i tributi da questi amministrati (ad es. per l'IMU).

### **Definizione agevolata delle controversie tributarie**

Viene integrata la disciplina della **definizione agevolata delle controversie tributarie**<sup>3</sup> per stabilire che i provvedimenti adottati dall'Ente territoriale (entro il 31 marzo) per applicare la definizione agevolata acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore, in deroga alle disposizioni ordinarie (art.3-bis, co.1, lett.a).

### **Estensione agli enti territoriali degli di ulteriori istituti deflativi del contenzioso**

---

<sup>3</sup> Con una modifica del co. 205, dell'art.1, della legge 197/2022 - Bilancio 2023.

Viene data facoltà agli **Enti territoriali di estendere alcuni istituti deflativi del contenzioso** disciplinati dalla legge di bilancio 2023<sup>4</sup> alle **controversie** in cui è parte il **medesimo ente**, in **alternativa alla definizione agevolata delle controversie**<sup>5</sup>.

Gli Enti territoriali possono esercitare tale facoltà **entro il 31 marzo 2023**.

In particolare, gli strumenti deflativi utilizzabili anche dagli Enti locali sono la **conciliazione agevolata** delle **controversie**, la **rinuncia agevolata** dei giudizi pendenti in **Cassazione** e la **regolarizzazione agevolata** degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

I relativi provvedimenti, anche in tal caso, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet dell'ente creditore (art.3-bis, co.1, lett.b-c).

### Modifiche al cd. saldo e stralcio

Il Decreto Milleproroghe interviene sulla disciplina dell'annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (cd. "stralcio delle mini-cartelle" – art.1, co.222-227, legge di Bilancio 2023).

In particolare<sup>6</sup>:

- **si estende al 30 aprile 2023** (dal 31 marzo 2023) l'operatività dell'annullamento automatico dei debiti fino a mille euro;
- **si posticipa al 30 settembre 2023** (dal 30 giugno 2023) il termine entro il quale l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate ai fini del conseguente disarcio (senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore) e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali.

Inoltre, il **Decreto Milleproroghe consente anche agli Enti territoriali** (ad es. i Comuni) di **adottare il "saldo e stralcio"** delle medesime cartelle fino a 1.000 euro **entro il 31 marzo 2023**. Anche in tal caso, quindi, l'annullamento automatico riguarda il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni (art.3-bis, co.1, lett.e)<sup>7</sup>.

In tal caso, il **provvedimento** acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente territoriale, e deve essere **comunicato entro il 31 marzo 2023 all'agente della riscossione**. Di conseguenza, **fino al 30 aprile 2023 è sospesa la riscossione** delle mini-cartelle degli Enti territoriali.

---

<sup>4</sup> Art.1, co.206-221, legge 197/2022.

<sup>5</sup> Art.1, co.186-204, legge 197/2022.

<sup>6</sup> Cfr. l'art.3-bis, co.1, lett.d del D.L. 198/2022 convertito nella legge 14/2023.

Al riguardo, si ricorda che, per i carichi fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, come ad esempio gli Enti territoriali, l'annullamento automatico opera solo per gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, le sanzioni e gli interessi di mora. L'annullamento non si applica al capitale e alle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Tali importi restano integralmente dovuti.

<sup>7</sup> Al riguardo, si ricorda che gli Enti territoriali possono decidere, entro il 31 marzo 2023, di non adottare l'annullamento automatico delle cartelle fino a 1.000 euro, ovvero di adottare un "saldo e stralcio" parziale (secondo la normativa vigente, non modificata dal D.L. Milleproroghe).

In questo secondo caso, sempre per i carichi fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, l'annullamento automatico opera solo per gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, le sanzioni e gli interessi di mora. In questo caso, quindi, l'annullamento non si applica al capitale e alle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Tali importi restano integralmente dovuti.

### Investimenti in “beni strumentali non 4.0” - Proroga del termine – Art. 12, co.1-bis

Il D.L. Milleproroghe interviene sul **credito d'imposta del 6%**, nel limite massimo di 2 milioni di euro, **riconosciuto per l'acquisto, nel 2022, di beni strumentali nuovi, non in chiave Transizione 4.0.** L'agevolazione veniva riconosciuta anche per gli **acquisti effettuati entro il 30 giugno 2023**, a condizione che **entro il 31 dicembre 2022** il relativo **ordine** fosse stato **accettato dal venditore** e fosse avvenuto il **pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%**<sup>8</sup>.

In particolare, il D.L. 198/2022, convertito nella legge 14/2023 **proroga** dal 30 giugno al **30 novembre 2023** il **termine ultimo** per l'acquisto di questi beni, lasciando invariata la condizione relativa all'accettazione dell'ordine ed al pagamento degli acconti entro la fine del 2022.

### Investimenti in “beni strumentali 4.0” - Proroga del termine– Art.12, co.1-ter

La disposizione in esame amplia anche i termini di applicazione del **credito d'imposta** per gli **investimenti in beni strumentali in chiave Transizione 4.0**, riconosciuto per gli **acquisti** effettuati nel **2022**, sempre con la possibilità di usufruire del beneficio anche per gli investimenti effettuati **entro il 30 settembre 2023**, a condizione che **al 31 dicembre 2022** l'ordine sia **accettato** dal venditore e siano stati **pagati acconti pari almeno al 20% del costo** dei beni<sup>9</sup>.

In particolare, viene **prorogato** dal 30 settembre 2023 al **30 novembre 2023** il **termine** per l'effettuazione degli investimenti in **“beni strumentali 4.0”**, ferma restando la **condizione** dell'**accettazione dell'ordine** e del **pagamento** di almeno il **20% del corrispettivo** al 31 dicembre 2022.

Al riguardo, si ricorda che, per il periodo d'imposta 2022, il credito d'imposta è pari al:

- 40 % del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni di euro.

---

<sup>8</sup> Cfr. l'art.1, co. le disposizioni in commento modificano l'articolo 1, co.1055, della legge 178/2020 – legge di bilancio 2021.

<sup>9</sup> Cfr. l'art.1, co. 1051-1063 e 1065, della legge 198/2020 - Bilancio 2021. Si tratta dei beni materiali indicati all'Allegato A della legge di Bilancio 2017.

Si ricorda che il beneficio è riconosciuto anche dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro. (cfr. l'art.1, co.1058.bis della legge 178/2020).